

# Progetto di Fusione per Incorporazione

della

Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietrapenza  
nella

B.C.C. "G. Toniolo" di San Cataldo  
redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.



La B.C.C. “G. Toniolo” di San Cataldo (di seguito anche solo “BCC G.Toniolo” o “Banca incorporante”, “Società incorporante” o “Incorporante”) e la “Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia” (di seguito anche solo “BCC S. Michele” o “Banca incorporata”, “Società incorporata” o “Incorporata”), congiuntamente anche solo “le Banche” o “le Società”, a conclusione delle trattative e in conformità alle intese raggiunte, hanno concordemente deliberato, con decisioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione del 08.11.2021 per la Società incorporata e del 08.11.2021 per la Società incorporante, di procedere a un’operazione di fusione (di seguito anche solo “Fusione” o “integrazione”), e ciò dopo essersi date atto che:

- a) la Fusione si inserisce nel più ampio contesto di riassetto del Credito Cooperativo, in attuazione delle disposizioni in materia (D. L. del 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016, n.49);
- b) le Banche hanno aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sottoscrivendo il contratto di coesione, in data 14.01.2019;
- c) l’integrazione è guidata dalle rilevanti sinergie industriali e dall’opportunità di avviare una nuova Banca ben radicata sui territori di insediamento e capace, grazie alla maggiore dimensione, di rispondere efficacemente alle nuove sfide di mercato e regolamentari;
- d) le motivazioni dell’operazione sono ampiamente illustrate nelle relazioni dei Consigli di Amministrazione alle rispettive assemblee;
- e) la Fusione è possibile poiché le Banche non sono sottoposte a procedure concorsuali né sono in liquidazione.

Tuttavia, poiché per legge non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione senza l’autorizzazione prevista dall’art. 57, comma 1, del D. Lgs. 385/1993, si precisa che il presente progetto di fusione è stato redatto quale documento da allegare all’istanza finalizzata al rilascio della predetta autorizzazione da parte dell’Organo di Vigilanza.

Sono quindi fatte salve le variazioni, integrazioni, nonché gli aggiornamenti del presente progetto così come dello Statuto allegato che dovessero essere eventualmente richiesti dall’Autorità di Vigilanza ai fini del rilascio della citata autorizzazione.

## **Art. 1 - Dati generali delle Banche partecipanti alla Fusione**

Il progetto di fusione rappresentato nel presente documento, redatto ai sensi dell’art. 2501-ter cod. civ., riguarda le seguenti Banche:

### **A. Società incorporante: B.C.C. “G. Toniolo” di San Cataldo**

- Sede legale nel Comune di San Cataldo (CL);
- Capitale sociale diviso in 35.081 azioni dal valore nominale di euro 2,58 ciascuna alla data del 31/12/2021;
- Codice Fiscale n. 00055510853;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Caltanissetta 142– R.E.A. CL/8982;

- Società iscritta all'Albo Cooperative n. 193;
- Codice ABI 08952, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 164658;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016 e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art.1, L.02/01/1991 art.1;
- Sito Internet: <https://www.gtoniolodisancataldo.it>

**B. Società incorporata: “Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia”**

- Sede legale nel Comune di Caltanissetta (CL);
- Capitale sociale diviso in 638 azioni dal valore nominale di euro 5,16 ciascuna alla data del 31/12/2021;
- Codice Fiscale n. 00041190851;
- Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007 codice univoco 9GHPHLV;
- Società iscritta al Registro Imprese di Caltanissetta C.F. 00041190851 - CCIAA REA n. 2049;
- Società iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A161224;
- Codice ABI 08979, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 1007;
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.;
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016 e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art.1, L.02/01/1991 art.1;
- Sito Internet: [www. https://www.bccsanmichele.com](http://www.bccsanmichele.com)

## **Art. 2 - Tipologia giuridica della Fusione**

La Fusione viene realizzata mediante l'incorporazione della Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia nella BCC. “G. Toniolo” di San Cataldo, che modificherà l'attuale denominazione sociale in **Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo (Caltanissetta) - Società Cooperativa**, mantenendo la sede legale ed amministrativa nel comune di San Cataldo (CL), ove continuerà ad essere stabilita anche la direzione generale.

### **Art. 3 - Data di riferimento delle situazioni patrimoniali**

La Fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle Banche alla data del 31 dicembre 2021 oppure - se fosse necessario per rispettare la previsione dell'art. 2501-quater, 1° comma, c.c. - del 31 marzo 2022 o del 30 giugno 2022 ovvero dell'ultimo giorno di un successivo trimestre, ove ciò fosse inevitabile in relazione ai tempi occorrenti per ottenere l'autorizzazione ex art. 57 del D. Lgs. 385/1993.

### **Art. 4 - Statuto della Banca incorporante post Fusione**

Dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione di cui al successivo art. 9, la Banca incorporante sarà regolata dalle norme dello Statuto, il cui testo, comprensivo della clausola transitoria ex art. 51 recante "Disposizioni transitorie", viene allegato al presente documento (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del progetto di fusione.

### **Art. 5 - Accordi ulteriori intercorsi tra i Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla fusione**

I Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla Fusione hanno assunto i seguenti accordi in ordine alle cariche sociali. Lo Statuto della BCC "G. Toniolo" di San Cataldo conterrà, infatti, una norma transitoria all'art. 51 atta a disciplinare la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Esecutivo sia per il mandato in corso al momento della decorrenza giuridica della presente fusione, sia per i due immediatamente successivi, con scadenza prevista in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028, che riprende, integrandole, le disposizioni della omologa norma transitoria che regola gli effetti della fusione per incorporazione, perfezionata nel 2020, delle BCC S. Giuseppe di Mussomeli, Don Stella di Resuttano e San Biagio Platani nella BCC "G.Toniolo".

Per il mandato in corso al momento dell'efficacia della fusione (in scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022), il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca incorporante passa da 11 a 13. Il Consiglio sarà integrato con due componenti espressione della BCC San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia che saranno designati dall'Assemblea della predetta banca che approva il progetto di fusione ed eletti dall'analoga Assemblea della banca incorporante.

Per i due mandati successivi al mandato in corso al momento di efficacia della fusione (in scadenza rispettivamente con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 e dell'esercizio 2028), il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca incorporante sarà pari a 13. In caso di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

- due amministratori ed un sindaco effettivo sono eletti in assemblea dai soci iscritti al momento di efficacia della fusione nel libro dei soci della ex BCC San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia;
- un amministratore è eletto in assemblea dai soci iscritti nel libro dei soci della ex BCC San Giuseppe di Mussomeli;

- un amministratore è eletto in assemblea dai soci iscritti nel libro dei soci della ex BCC Don Stella di Resuttano;
- un amministratore è eletto in assemblea dai soci iscritti nel libro dei soci della ex BCC San Biagio Platani;
- il Presidente, il Vice Presidente e i restanti sei amministratori sono eletti in assemblea dai rimanenti soci della BCC “G. Toniolo” di San Cataldo diversi da quelli di cui ai precedenti alinea;
- il Presidente del Collegio sindacale, un sindaco effettivo ed i sindaci supplenti sono eletti in assemblea dai soci della BCC “G.Toniolo” di San Cataldo di cui al precedente alinea.
- il numero dei componenti il Comitato Esecutivo della Banca rimane invariato a cinque; di questi, il Presidente dell’organo sarà nominato tra gli amministratori espressi dalla base sociale della BCC “G. Toniolo” di San Cataldo.

I criteri di provenienza degli amministratori di cui al presente comma si applicano anche in caso di sostituzione di amministratori in corso di mandato.

I soci ammessi successivamente alle operazioni di fusione relative alle banche, saranno considerati come riferiti alle compagini sociali delle ex banche in relazione alla sede, residenza od operatività degli stessi nelle zone di competenza originarie di ciascuna banca.

La Direzione Generale resterà affidata alla Banca aggregante.

## **Art. 6 - Rapporto di cambio delle azioni**

Il capitale sociale è rappresentato da azioni sottoscritte dai soci; le Banche partecipanti alla fusione non hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni né, conformemente alle previsioni normative, altri strumenti finanziari partecipativi.

Nella determinazione del rapporto di cambio delle azioni ci si attiene tassativamente alle disposizioni contenute negli statuti delle Banche, a norma dei quali:

- le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Banca (art. 15 dello statuto delle Banche);
- in caso di scioglimento della Banca, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, viene devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, L. 31.1.1992, n. 59), con le modalità previste dalla legge (art. 50 dello statuto della BCC “G. Toniolo” di San Cataldo e art. 51 dello statuto della BCC San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia);
- in caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sociale viene effettuata per un importo che non può mai essere superiore all’ammontare versato e all’eventuale sovrapprezzo, restando esclusa ogni pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito (art. 15 dello statuto delle Banche).

Si evidenzia, inoltre, che la Banca incorporante non possiede, neppure per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, azioni della Banca incorporata, la quale, a sua volta, non possiede, neanche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, azioni della Banca incorporante.

Premesso che il capitale sociale della Banca incorporante è costituito da azioni del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna e che il capitale sociale della Banca incorporata è costituito da azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, il rapporto di cambio delle azioni delle due banche viene determinato alla pari, ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. In particolare, viene riconosciuto il seguente cambio:

- ai soci della banca incorporante per n. 1 (una) azione posseduta sarà assegnata n. 1 (una) azione della banca risultante dalla Fusione;
- ai soci della banca incorporata per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 2 (due) azioni della Banca risultante dalla Fusione.

## **Art. 7 - Modalità di assegnazione delle azioni - Iscrizione nel libro soci**

Con la premessa che il capitale sociale della Banca incorporante sarà aumentato di importo pari al valore nominale del numero complessivo delle azioni che rappresentano il capitale dell'Incorporata, a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione, la Banca incorporante provvederà a:

- riconoscere ai soci dell'Incorporata i diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalle azioni assegnate in base al rapporto di cambio alla pari sopra indicato. In merito, si fa presente che in base a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, la Banca incorporante non emetterà titoli azionari e la qualità di socio risulterà dall'iscrizione nel libro dei soci, i cui effetti retroagiranno a far data dal momento dell'iscrizione nei rispettivi libri soci dell'Incorporata;
- le operazioni di concambio delle azioni saranno eseguibili - previo ritiro degli eventuali certificati azionari, i quali, come precisato, non saranno più emessi - presso gli sportelli della Società incorporante a decorrere dalla data che sarà comunicata a mezzo lettera a ciascun socio della Banca incorporata. Le azioni per le quali, decorsi novanta giorni dalla predetta data, non fosse stata avanzata richiesta di concambio, saranno concambiate di iniziativa da parte della Società incorporante, con contestuale annullamento degli eventuali originari certificati azionari.

## **Art. 8 - Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni concambiate**

Le azioni della Banca incorporante assegnate ai soci della Banca incorporata matureranno il diritto di partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, stabilita come di seguito indicato.

## **Art. 9 - Efficacia della Fusione**

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del codice civile, a partire dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione.

Ai fini contabili, le attività e passività della Banca incorporata saranno imputate al bilancio della Società incorporante dalla data di efficacia reale della fusione. Laddove tale data ricada all'interno del trimestre, si intende al primo giorno del trimestre in cui la fusione ha effetti ai fini civilistici. Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172, comma 9, del DPR 917/1986.

### **Art. 10 - Effetti della Fusione**

Dalla data in cui si produrranno gli effetti civilistici della Fusione, la Banca incorporante subentrerà in pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, del Codice Civile, in tutti i beni, crediti, garanzie, diritti, rapporti giuridici e posizioni giuridiche di qualunque natura e valore costituenti le attività della Società incorporata, come pure in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla data suddetta.

A seguito dell'operazione di fusione, si manterrà lo stesso codice ABI della Banca incorporante.

Il personale a tempo indeterminato e determinato della Società incorporata verrà inserito alle dipendenze della Società incorporante, nel rispetto delle procedure a riguardo previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria, in coerenza con quanto previsto dal progetto industriale.

### **Art. 11 - Esclusione di trattamenti differenziati**

Con riferimento ai punti 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter cod. civ., si precisa che, non esistendo particolari categorie di soci rispetto ai soci cooperatori, resta escluso qualsiasi diverso trattamento differenziato da riservarsi a questi ultimi né vengono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Banche partecipanti alla Fusione.

### **Art. 12 - Richiami normativi e condizioni dell'operazione**

La Fusione sarà effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), così come della normativa fiscale e di ogni altra vigente disciplina applicabile, ferme le competenze attribuite dalla legge e dal contratto di coesione ad Iccrea Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza di tutte le Banche partecipanti alla Fusione.

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e/o nulla osta da parte della competente Autorità di Vigilanza, nonché all'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee straordinarie delle due Banche.

Resta salvo ogni aggiornamento, anche numerico, variazione e/o integrazione del presente progetto nonché dell'allegato statuto sociale eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il presente progetto di fusione sarà depositato per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta e pubblicato sul sito internet delle Banche partecipanti alla Fusione almeno un mese prima della data fissata per le deliberazioni assembleari, nonché depositato in copia nelle sedi legali di ciascuna Banca, unitamente:

- alle relazioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile;
- alla relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile;
- alle copie dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Banche partecipanti alla Fusione, con le relative relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- alle situazioni patrimoniali delle Banche partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile.

### **Allegati:**

Allegato "A" - Statuto Sociale della Società incorporante nella versione con le modificazioni richiamate nel presente progetto di fusione.